



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1946/09

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 3

11/02/2011

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- | | | | |
|--------------------------|--------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BUFFA | MARIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MEMMO | ANDREA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ROMANO | AUGUSTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

231

PRONUNCIATA IL:

11 FEB 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL


16 GIU 2011

ha emesso la seguente


SENTENZA

- sul ricorso n° 1946/09
depositato il 02/07/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFG030400358/2008 IVA + IRAP 2004
IRES
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE



Il Segretario



proposto dal ricorrente:



difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

1

Con ricorso del 01.07.2009 la [REDACTED] in persona del suo legale rappresentate p.t., impugnava l'accertamento n. RFG030400358/2008, notificato il 09.05.2009, con cui l'agenzia delle entrate ufficio Lecce 2 accertava maggiori ricavi, e di conseguenza un maggior reddito, sulla base dell'applicazione degli studi di settore riferibili alla ditta di che trattasi.

Deduce la ricorrente la violazione dell'art. 62 sexies del D.L. n. 331/1993, conv. con modificazioni nella L. n. 427/1993, che prescrive che gli accertamenti possano essere fondati sulla base degli studi di settore purché sussista una grave incongruenza tra ricavi, compensi o corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli anzidetti studi di settore. L'accertamento impugnato non indica la presenza di siffatto grave scostamento, non motiva sull'esistenza di altre circostanze, oltre alla divergenza rispetto allo studio di settore, che giustifichino l'accertamento induttivo, e soprattutto non dà conto delle ragioni per cui l'ufficio ha disatteso le giustificazioni addotte dalla contribuente in sede di invito al contraddittorio.

Nel merito la società rileva che la contrazione dei ricavi nell'anno in questione (2004) rispetto ai precedenti è dovuta alla rinegoziazione di contratti con l' [REDACTED] [REDACTED] scaduti al 31.12.2003. Per effetto di tali nuovi contratti l'azienda non solo ha percepito un canone

commisurato sulla base della quantità di acqua emunta, che è risultato inferiore al precedente, quantificato a corpo, ma ha dovuto effettuare anche una serie di lavori di adeguamento degli impianti che non hanno avuto alcun corrispettivo economico. Di talché i corrispettivi percepiti dall' [REDACTED] nell'anno oggetto di accertamento sono risultati inferiori a quelli degli anni precedenti.

Per quanto attiene al costo per lavoro dipendente che sarebbe aumentato nonostante la contrazione dei corrispettivi, la ricorrente osserva che proprio per far fronte alla riduzione degli utili percepiti dai rapporti con l' [REDACTED] ha cercato di trovare altri settori di attività mediante l'aggiudicazione di gare d'appalto indette dal Consorzio di Bonifica [REDACTED] [REDACTED] e dal Consorzio di Bonifica [REDACTED] appalti che hanno determinato l'incremento del costo per lavoro dipendente nell'anno in questione.

Conclude per l'annullamento dell'accertamento impugnato, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Con memoria del 08.10.2009 l'agenzia delle entrate di Lecce resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.

MOTIVAZIONE

Il ricorso è fondato e come tale va accolto.

L'accertamento impugnato è motivato esclusivamente sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati per l'anno 2004 e quelli desumibili dallo studio di settore di riferimento.

3

La ricorrente ha dimostrato che lo scostamento verificatosi per un solo anno di imposta è stato determinato da una situazione congiunturale accaduta nello stesso anno, ovvero la contrazione dei ricavi percepiti dall' [REDACTED] a causa della scadenza dei contratti con tale società alla data del 31.12.2003 e la rinegoziazione degli stessi a condizioni più onerose per la contribuente.

Per quanto attiene, invece, all'aumento del costo per lavoro dipendente, che l'ufficio impositore considera circostanza economicamente incompatibile con la diminuzione dei ricavi, la ricorrente ha spiegato che l'aumento di tale voce di costo è stata causata dalla necessità di reperire, a fronte della diminuzione di utili nel rapporto con l' [REDACTED] ulteriori settori di attività mediante l'aggiudicazione di gare d'appalto bandite dai Consorzi di bonifica [REDACTED]

[REDACTED] che sebbene nell'immediato non hanno portato una consistente utilità economica, per via del costo di personale, hanno consentito all'azienda di acquisire una professionalità spendibile nel futuro.

A fronte di tali giustificazioni, addotte dalla ricorrente per giustificare il risultato economico relativo all'anno in questione, l'ufficio si è limitato a ribadire anche in sede contenziosa che i ricavi dichiarati non corrispondono a quelli desumibili dallo studio di settore.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso dal momento che lo


scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili sullo
base dello studio non costituisce motivo valido
dell'accertamento di un maggior reddito imponibile in
presenza di circostanze oggettive che giustificano detto
scostamento.

P.Q.M.


Accoglie il ricorso; spese compensate.

Lecca, 11.02.2011

Il Relatore estensore



Il Presidente



5